

(N. 1835)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1957 (V. Stampato n. 2451)

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

(MATTARELLA)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(CORTESE)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 26 GENNAIO 1957

Nuove concessioni di importazione e di esportazione temporanee
(14° provvedimento).

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I,

annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, numero 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Numero d'ordine	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
1	Acciaio dolce e ferro in fili del diametro da mm. 2 a mm. 0,6.	Per essere ritrafilati e ridotti nei diametri da mm. 0,55 a mm. 0,07.	Kg. 100	1 anno
2	Acciaio e/o ferro in nastri laminati a caldo e/o a freddo, in barre o verghe profilate, trafilate.	Per la costruzione di serrande avvolgibili, cancelletti estensibili, e ogni tipo di infissi e chiusure metalliche per l'edilizia.	Kg. 100	1 anno
3	Acciaio in fili bronzati e/o ramati e/o zincati.	Per la fabbricazione di cerchietti per pneumatici.	Kg. 100	1 anno
4	Acciaio inossidabile martensitico al carbonio-cromo.	Per la fabbricazione di supporti plantari ortopedici.	Kg. 100	1 anno
5	Additivi chimici	Per essere miscelati a carburanti e lubrificanti di produzione nazionale.	Kg. 10	1 anno
6	Alcool	Per alcoolizzare mosti freschi destinati alla produzione di mistelle.	Hl. 1	1 anno
7	Autoveicoli completi	Per essere modificati e/o trasformati, anche parzialmente, nella carrozzeria.	—	1 anno
8	Cannella, cardamomi e amomi, china corteccia, dittamo cretico, fave tonche, chiodi di garofano, zenzero, macis, noci moscate, pepe, tè, vainiglia.	Per essere classificati, eventualmente tagliati e macinati, assortiti e riconfezionati.	—	6 mesi
9	Ferro in fili, trafilati, di sezione tonda, del diametro da mm. 1,8 a m. 4,2.	Per la fabbricazione di catene dei tipi « dog chains » e « ship chains ».	Kg. 100	6 mesi
10	Ferro in lamiere stagnate (banda stagnata), tagliate a misura, comprese le striscie e i ritagli.	Per la confezione di barattoli destinati ad essere impiegati per l'inscatolamento di prodotti conservati.	Kg. 100	1 anno
11	Gamma picolina (prodotto chimico omologo della piridina).	Per la trasformazione in idrazide dell'acido isonicotinico.	Kg. 100	6 mesi

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
12	Ghisa	Per la produzione di lingotti di acciaio.	Kg. 1.000	1 anno
13	Lastre acriliche « perspex »	Per la fabbricazione di ripari d'aria da montare su autovetture destinate alla esportazione.	—	1 anno
14	Legno comune, greggio e/o segato	Per la fabbricazione di imballaggi	Kg. 100	6 mesi
15	Legno segato in listelli, e parte di casse di legno.	Destinati all'imballaggio di frutta ed ortaggi da esportare.	Kg. 500	6 mesi
16	Marmo in blocchi	Per essere lavorato	Kg. 1.000	1 anno
17	Materiali per guarnizioni, denominati « Reinz Deuma » e « Klingerite ».	Da impiegare per la guarnizione delle teste dei cilindri dei motori montati su autoveicoli da esportare.	Kg. 50	1 anno
18	Mica in lamelle	Per essere argentata e/o metallizzata.	Kg. 50	6 mesi
19	Miele depurato	Per essere impiegato nella fabbricazione di prodotti della industria dolciaria.	Kg. 100	6 mesi
20	Minerali di ferro	Per la produzione di ghisa greggia.	Kg. 1.000	6 mesi
21	Monete di argento fuori corso	Per il recupero dell'argento metallo in esse contenuto.	Kg. 50	4 mesi
22	Obbiettivi fotografici	Per essere montati su fotocamere, oppure per essere adattati su speciali montature.	—	6 mesi
23	Olio minerale greggio	Per essere lavorato e reso adatto alla fabbricazione di cavi elettrici.	Kg. 100	1 anno
24	Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, salamoia e in olio, da importare in mastelli di legno o in recipienti di lamiera da 5 a 10 chilogrammi.	Per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500).	Kg. 100	6 mesi
25	Pelli di ogni specie, greggie, o conciate e tinte.	Per la fabbricazione di guanti	Kg. 25	6 mesi
26	Pelli semplicemente conciate	Per essere rifinite	Kg. 100	6 mesi
27	Pellicole cinematografiche e fotografiche, anche a colori, impressionate (compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto).	Per lo sviluppo o per lo sviluppo e la stampa di copie da esportare.	—	2 mesi

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	QUALITA DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
28	Perle coltivate	Per la cernita e la montatura . .	—	6 mesi
29	Pesci salati, anche in mastelli . .	Per essere filettati e riconfezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500) e/o impiegati per la preparazione di pasta di acciughe.	Kg. 100	6 mesi
30	Piombo in pani ed in rottami . . .	Per la fabbricazione di acetato di piombo e di arseniato di piombo.	Kg. 1.000	1 anno
31	Piombo in pani ed in rottami . . .	Per la fabbricazione di pallini da caccia e di accumulatori.	Kg. 1.000	1 anno
32	Piume e penne	Per la spolveratura e la selezione.	Kg. 50	6 mesi
33	Potassa caustica fusa	Per la produzione di metaminofenolo.	Kg. 500	6 mesi
34	Rame, bronzo, ottone in fili, greggi, lucidi.	Per la fabbricazione di tele e reti metalliche.	Kg. 100	1 anno
35	Ramiè greggio	Per la trasformazione in ramiè pettinato.	Kg. 200	6 mesi
36	Ramiè pettinato	Per la fabbricazione di trecce, cappelli ed altri lavori di paglia.	Kg. 100	6 mesi
37	Rhum e whisky, in fusti, ad alta gradazione.	Per essere tagliati, portati alla gradazione di consumo e imbottigliati.	Hl. 1	1 anno
38	Ritagli di maglieria di cotone, e ritagli di maglieria di cotone o cascami di cotone, misti a fibre artificiali.	Per la fabbricazione di filati . . .	Kg. 50	6 mesi
39	Tessuti di lana (feltri)	Per la fabbricazione di palle da tennis.	Kg. 25	1 anno
40	Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio fino a grammi 160 il metro quadrato.	Per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o in fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri.	Kg. 25	1 anno
41	Tessuto gommato in dischi (fondini per cappelli).	Per l'applicazione nell'interno di cappelli.	n. 1.000	6 mesi
42	Trocas in conchiglie e in dischi.	Per la fabbricazione di bottoni . .	Kg. 100	6 mesi
43	Tuorlo d'uovo, congelato e/o in polvere.	Per l'impiego nella fabbricazione di specialità alimentari.	Kg. 50	6 mesi

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 2.

Le seguenti merci sono ammesse alla importazione temporanea per lo scopo e limitatamente al periodo di validità controindicati:

Numero d'ordine	QUALITÀ DELLE MERCI	Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea	Validità della concessione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
1	Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine.	Per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli.	2 anni	Kg. 50	6 mesi
2	Isolatori di porcellana per terminali dei tipi: a) esterno, del peso da chilogrammi 44,5 fino a chilogrammi 270, del diametro al vertice da mm. 136 a mm. 196 ed alla base da mm. 360 a mm. 710; b) interno, del peso da chilogrammi 40 a chilogrammi 225, del diametro al vertice da mm. 100 a mm. 400 ed alla base da mm. 285 a mm. 530.	Per il completamento di apparecchiature elettriche.	1 anno	—	6 mesi
3	Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a chilogrammi 80.	Per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni non superiori a chilogrammi 50).	3 anni	Kg. 80	6 mesi
4	Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo.	Per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria, comprese le calzature.	2 anni	Kg. 25	6 mesi
5	Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di chilogrammi 1.	Per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500).	1 anno	Kg. 100	6 mesi

Art. 3.

Le concessioni permanenti di importazione temporanea delle seguenti merci, previste ai contro-segnati provvedimenti di legge, sono modificate come appresso:

a) Ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo,

al titanio (articolo 1 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 93, e articolo 3 della legge 19 marzo 1952, n. 189), per la fabbricazione di acciai speciali.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.

b) Miele greggio (articolo 2 della legge 11 marzo 1953, n. 206), per essere depurato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle e torroni.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: 1 anno.

c) Piombo in pani e in rottami (articolo 1 del regio decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, lettera b, e articolo 3 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1438, convertito in legge con la legge 19 gennaio 1939, n. 261), per la fabbricazione di minio, litargirio, carbonato di piombo (biacca), giallo di cromo, rosso di cromo e arancio di cromo.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: quintali 10.

Termine massimo per la riesportazione: 2 anni.

d) Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah (articolo 1 della legge 11 marzo 1953, n. 206), per essere addoppiata e torta (in trama, organzino, crespo, pelo, grenadine, ecc.), tinta e comunque confezionata.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: chilogrammi 100.

Termine massimo per la riesportazione: 6 mesi.

Art. 4.

È consentita la esportazione temporanea di materiali metallici o parzialmente metallici, presentati in pezzi finiti (motori, apparecchiature, accessori, ecc), per essere montati, accoppiati o comunque adattati a macchine, apparecchi e veicoli in genere da importare.

La reimportazione dei materiali medesimi dovrà avvenire entro sei mesi dalla esportazione temporanea.

Art. 5.

La concessione, prevista dall'articolo 3 della legge 11 marzo 1953, n. 206, e relativa alla esportazione temporanea di cilindri ed assi di ferro, di acciaio e di ghisa per essere completati o rivestiti con materiali di ogni specie, è estesa ai cilindri ed assi di rame e di altri metalli.

Art. 6.

Sono concesse, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, l'importazione temporanea di:

a) materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro) ed apparecchi da ripresa cinematografica, con relativi accessori e dotazioni, a seguito di giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e reportages speciali;

b) nastri magnetici (non più di mille metri per ogni spedizione), occorrenti per registrazione di programmi illustrativi sull'Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti di America.

La riesportazione dei materiali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma dovrà avvenire entro tre mesi dalla importazione temporanea.